

Ufficio del medico cantonale
via Dogana 16
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 40 02
fax +41 91 814 44 46
e-mail dss-umc@ti.ch
web www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Il Medico cantonale

Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolastico, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili del 15 novembre 2022

visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);
visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
considerata l'importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;
considerata l'esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili;
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente direttiva:

Art. 1

¹La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.

²Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:

- **scolare:** tutte le scuole dalla scuola dell'infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l'ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l'inizio della scuola dell'infanzia;
- **prescolare:** gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell'inizio della scuola dell'infanzia;
- **colonie:** le colonie residenziali e la scuola fuori sede.

³In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

Art. 2

L'esclusione è disciplinata secondo l'allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

Art. 3

¹Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un'assenza.

²Alcune malattie per le quali non è prevista l'esclusione richiedono l'informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:

- infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
- infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
- rosolia: donne in gravidanza;
- varicella: donne in gravidanza, persone immunosopresse.

Art. 4

L'esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

Art. 5

¹Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.

²La decisione ultima compete al medico scolastico.

³Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7

La direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

Art. 8

La presente direttiva, unitamente all'allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Il Medico cantonale

Giorgio Meriani

Comunicazione:

- medici scolastici
- medici con libero esercizio nel Cantone
- Ordine dei medici del Cantone Ticino
- Ente ospedaliero cantonale
- Associazione delle cliniche private
- Direzioni dipartimentali DSS e DECS
- Direzioni e Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
- Direzioni e Sezioni interessate della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale
- Sezione amministrativa del DECS

- Ufficio del medico del personale
- scuole pubbliche e private parificate e non parificate del Cantone Ticino
- Direzione dell'Università della Svizzera italiana (USI)
- Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
- Comuni del Cantone Ticino per il tramite della Sezione degli enti locali
- Associazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana (ATAN)
- Conferenza cantonale dei genitori

Allegato

Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l'esclusione

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene ¹ in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
Epatite A ² (Virus dell'epatite A, HAV)	<p><u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Prescolare e colonie</u> - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero</p>	<p>Nessuna esclusione</p> <p>- Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l'epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all'esposizione</p>	<p>Misura 1 Misura 2 Misura 3</p>
Gastroenteriti (es. <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, <i>Salmonella</i> , Amibiasi, <i>Giardia</i>)	<p><u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Prescolare e colonie</u> - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta</p>	<p>Nessuna esclusione</p>	<p>Misura 1 Misura 2 Misura 3</p>
Infezione cutanea da MRSA comunitario (<i>staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina)	<p><u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Prescolare e colonie</u> - Se infezione cutanea disseminata, esclusione fino alla fine del trattamento</p>	<p>Nessuna esclusione</p>	<p>Nessuna misura</p>
Infezione invasiva da meningococco ² (<i>Neisseria meningitidis</i>)	<p>Esclusione Rientro possibile 24 ore dopo l'inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativa</p>	<p>Nessuna esclusione - Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l'Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni</p>	<p>Nessuna misura</p>

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene ¹ in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
		dell'Ufficio federale della sanità pubblica	
Morbillo² <i>(Morbillivirus)</i>	4 giorni dall'inizio dell'esantema	<p>Nessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi</p> <p>Per le persone non vaccinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile dopo la vaccinazione post-esposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice <p>Per le persone vaccinate solo con 1 dose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda dose 	Nessuna misura
Pertosse <i>(Bordetella pertussis)</i>	<p><u>Scolare</u></p> <p>Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 giorni dall'inizio della terapia antibiotica - 21 giorni senza terapia antibiotica <p>In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i bambini di età inferiore ai 6 mesi e i loro familiari - le donne incinte al terzo trimestre - gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi 	<p><u>Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi</u></p> <p>Persone in contatto stretto che presentano sintomi: alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l'ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all'esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi</p> <p>Persone in contatto stretto che non presentano sintomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a 21 giorni, unicamente se sono: <ul style="list-style-type: none"> - bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di 	<p>Nessuna misura</p> <p>Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi)</p> <p>Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d'accoglienza con bambini di meno di 6 mesi</p>

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene ¹ in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
		<p>vaccino contro la pertosse</p> <ul style="list-style-type: none"> - donne incinte non immuni al terzo trimestre - adulti non immuni in contatto familiare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi <p>- Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in contatto familiare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi</p> <p><u>Scuola dell'infanzia e scuola elementare</u> In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valuterà eventuali misure</p>	
<p>Scabbia (<i>Sarcoptes scabiei</i>)</p>	<p><u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) <u>Prescolare e colonie</u> 24 ore dall'inizio della terapia</p>	<p>Nessuna esclusione, ma rispetto delle misure standard d'igiene</p> <p>In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del Medico cantonale</p>	<p><u>Prescolare</u> Misura 1 Misura 3</p> <p>In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni del Medico cantonale</p>
<p>Tifo addominale/paratifo² (<i>Salmonella typhi</i> e <i>S. paratyphi</i>)</p>	<p><u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) <u>Prescolare e colonie</u> - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate,</p>	<p>Nessuna esclusione</p>	<p>Misura 1 Misura 2 Misura 3</p>

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene ¹ in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
	esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta		
Tubercolosi polmonare aperta ² (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>)	Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticinese	Nessuna misura

Note

1

Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d'igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone

Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico

Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi

2

Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet "Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria" dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

